

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2974

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, PALLANTI, REBECCHI, CAVICCHIOLI,
BIANCHI, FACCHIANO, SANTORO, BIONDI, CIMA, DIAZ**

Presentata il 17 luglio 1988

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, numero 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 marzo 1987, n. 61, modificando ed integrando la normativa del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas, ha tendenzialmente realizzato l'obiettivo di assicurare a tutti i lavoratori del settore privato del gas un trattamento previdenziale perequato.

In particolare, l'articolo 1, comma 10, sostituendo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, ha disciplinato il diritto alla pensione diretta, estendendolo ai lavoratori che, pur non avendo raggiunto il 60° anno di età, hanno maturato i requisiti necessari per fruire della pensione di anzianità secondo le norme vi-

genti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Tuttavia la norma, pur chiara nella sua finalità, ha suscitato, in sede di applicazione, dubbi interpretativi, che sollecitano un intervento del legislatore volto a rimuovere le residue perplessità.

Occorre, in dettaglio, che la norma richiami espressamente, tra i requisiti per il prepensionamento, anche l'anzianità minima di quindici anni di contribuzione al fondo di previdenza, esplicitando il requisito contributivo specifico minimo già previsto dalla normativa previgente o, per i pensionamenti degli iscritti che abbiano compiuto i sessanta anni, dalla stessa legge 3 marzo 1987, n. 61, numero 3), comma 10, dell'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il numero 3) del comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli scritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il 60° anno di età, ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria.